

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA
DEI SERVIZI FINANZIARI DELL'ENTE.**

L'anno duemiladiciassette addì _____ del mese di _____

• Il Comune di Bonefro (CB) con sede in Bonefro (CB) – Via XX Settembre, 98, Cod. Fisc. 00060670700, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. MONTAGNO Nicola Giovanni, C.F. MNTNLG84H27A485B, che agisce in esecuzione della deliberazione n. ____ del _____;

E

• Il Comune di Colletorto (CB) con sede in Colletorto (CB) – Largo Verdi, n. 9, Cod. Fisc. 81000710707, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. DE SIMONE Carlo, C.F. _____, che agisce in esecuzione della deliberazione n. ____ del _____;

• Il Comune di Montorio nei Frentani (CB) con sede in Montorio nei Frentani (CB) – Via Annunziata, 3 Cod. Fisc. 00070150701, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. PONTE Pellegrino Nino, C.F. _____ che agisce in esecuzione della deliberazione n. ____ del _____;

PREMESSO

- Che l'art. 30 del dlgs. 267/2000 prevede che gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni stabilendone i fini, la durata le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- Che le Amministrazioni Comunali di Colletorto (CB), Bonefro (CB) e Montorio nei Frentani (CB) intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 30 del testo unico 267/2000 di stipulare una convenzione per l'ufficio di ragioneria perché consente a ciascuno degli Enti di avvalersi di un Ragioniere comunale per un numero di ore senz'altro adeguato all'impegno lavorativo richiesto con un indubbio risparmio economico.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e finalità

I Comuni di Bonefro, Colletorto e Montorio nei Frentani, stipulano la presente convenzione al fine di svolgere in modo coordinato e in forma associata il servizio di ragioneria.

Art. 2

Comune capo-convenzione

Il Comune di Bonefro è individuato quale Comune capo-convenzione.

Art. 3

Nomina e revoca del Ragioniere comunale

Il potere di nomina e revoca del Ragioniere Comunale viene affidato al Sindaco del Comune capo-convenzione di Bonefro, previo accordo con il Sindaco del Comune di Colletorto e Montorio nei Frenani. Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Ragioniere Comunale verranno prese con atto formale del Sindaco del Comune capo-convenzione, previo accordo con il Sindaco dell'altro Comune.

È fatta salva la possibilità di ogni singolo Sindaco di conferire al Ragioniere Comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.

Art. 4

Articolazione della prestazione lavorativa del Ragioniere Comunale

Le prestazioni lavorative del Ragioniere Comunale sono articolate in modo da assicurare la presenza del Ragioniere comunale medesimo in ciascun Ente per un numero di ore lavorative pari rispettivamente di 12 (dodici) presso il Comune di Bonefro n. 18 (diciotto) presso il Comune di Colletorto, n. 6 (sei) presso il Comune di Montorio nei Frentani.

Art. 5

Trattamento economico del Ragioniere Comunale

Spetta al Ragioniere Comunale, oltre al trattamento economico base (Retribuzione ordinaria-incremento posizione economica-indennità di comparto e assegno per il nucleo familiare) in godimento presso il Comune di Bonefro una retribuzione di posizione qual'ora attribuita nonché una retribuzione di risultato da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione il tutto ai sensi della 14 del contratto collettivo di lavoro del 22.1.2004, spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio, sostenute per recarsi da uno all'altro dei Comuni convenzionati.

Il trattamento economico del Ragioniere Comunale, comprese le indennità verranno eventualmente adeguate alle decorrenze ed ai valori fissati ai nuovi Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 7

Forme di consultazione

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, da tenersi fra i rispettivi Sindaci, che operano in accordo con il Ragioniere Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di ragioneria e la puntuale esecuzione della presente convenzione. Il Comune capo-convenzione si impegna a garantire all'altro Comune tutte le informazioni necessarie al controllo del servizio.

Art. 8

Durata e cause di scioglimento

Gli effetti della presente convenzione per il servizio di ragioneria decorrono dalla data del 1° dicembre 2017, a tutto il 31/12/2018, prorogabile.

La presente convenzione ha durata di un anno, con decorrenza dalla data indicata nel comma precedente.

La presente convenzione può essere risolta per una delle seguenti cause:

- a) per scadenza naturale della convenzione;
- b) per risoluzione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali convenzionate;
- c) per recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali convenzionate, da adottarsi con deliberazione consiliare che produrrà i suoi effetti decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di esecutività o immediata eseguibilità della deliberazione medesima;
- d) per dimissioni da parte del Ragioniere comunale.

La durata della convenzione è prorogabile per volontà espressa dalle parti.

Art. 9

Rapporti economici

I rapporti finanziari fra gli Enti sono ispirati ai principi della solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri.

La spesa relativa al trattamento economico del Ragioniere Comunale (come definita al precedente art. 5) è ripartita in proporzione diretta alle ore lavorative prestate in ciascun Comune, come definite al precedente articolo, e precisamente per 12 ore (dodici) a carico del Comune di Bonefro, n. 18 ore (diciotto) a carico del Comune di Colletorto, e n. 6 (sei) a carico del Comune di Montorio nei Frentani. Parimenti è a carico di ciascun Comune, nello stesso rapporto, ogni altro onere economico previsto da nuovi Contratti Collettivi di Lavoro.

Resta a carico di ogni Comune l'eventuale onere per la retribuzione di posizione e di risultato, qual'ora attribuita.

L'onere per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Ragioniere comunale per recarsi da Bonefro a Colletorto e viceversa è a carico del Comune di Colletorto e da Bonefro a Montorio nei Frentani e viceversa è a carico del Comune di Montorio nei Frentani.

Il Comune capo-convenzione eroga per intero le competenze economiche spettanti al Ragioniere comunale, mentre l'altro Comune convenzionato provvede a versare la parte di spesa a proprio carico entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di specifico prospetto per il recupero degli oneri economici, redatto dal Comune capo-convenzione.

Le spese per missioni e per trasferte svolte dal Ragioniere Comunale, sono esclusivamente a carico del Comune nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate.

Art. 10

Ferie, congedi, aspettative

Le assenze per ferie, per congedi ordinari, per congedi straordinari e per aspettative sono autorizzate dal Sindaco del Comune capo-convenzione secondo quanto previsto dal vigente CCNL.

Art. 11

Rinvii

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

Art. 12

Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune Bonefro

Avv. Nicola Giovanni MONTAGANO _____

Il Sindaco del Comune Colletorto

Dott. Carlo DE SIMONE _____

Il Sindaco del Comune di Montorio nei Frentani

Pellegrini Nino PONTE _____